

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO PUBBLICO AI SENSI**DELL'ART. 31 DEL D.LGS.VO N. 267/2000.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) e questo dì ventisette (27) del mese di gennaio in Pisa, in Piazza Facchini, presso gli uffici della Direzione Patrimonio e Contratti del Comune di Pisa, avanti a me Dr.ssa Angela Nobile, Segretario Generale del Comune di Pisa e come tale autorizzata a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4[^] lett. c), del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- Mughetta Puccetti, nata a Calci (PI) il 07 settembre 1952, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Calci** (codice fiscale n. 00231650508), con sede in Calci (PI), Piazza Garibaldi n. 1, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Claudia Del Lungo, nata a Pisa (PI) il 20 agosto 1957, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Cascina** (codice fiscale n. 00124310509), con sede in Cascina (PI), Corso Matteotti n. 90, nella sua qualità di Dirigente della Macrostruttura Socio Culturale del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 04/12/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Antonella Ciato, nata a Livorno (LI) il 20 agosto 1968, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Fauglia** (codice fiscale n. 00389450503), con sede in Fauglia (PI), Piazza Trento e Trieste n. 4, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Daniela Tampucci, nata a Livorno (LI) il 19 agosto 1962, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Lorenzana** (codice fiscale n. 00388480501), con sede in Lorenzana (PI), Via A. Gramsci n. 27, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo – Contabile - Servizi al Cittadino del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24/11/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Giovanni Luigi Mogre, nato a Santa Luce - Orciano (PI) il 03 settembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Orciano Pisano** (codice fiscale n. 00346420508), con sede in Orciano Pisano (PI), Piazza del Municipio n. 1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Stefania Cantisani, nata a Potenza (PZ) il 21 dicembre 1954, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Pisa** (codice fiscale n. 00341620508), con

sede in Pisa, Via degli Uffici n. 1, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali e Politiche Abitative del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 06/10/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Anna Moschetti, nata a Pisa (PI) il 09 dicembre 1954, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di San Giuliano Terme** (codice fiscale n. 00332700509), con sede in San Giuliano Terme (PI), Via G. B. Niccolini n. 25, nella sua qualità di Dirigente del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 29/10/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Goffredo Boschetti, nato a Vecchiano (PI) il 04 settembre 1947, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Vecchiano** (codice fiscale n. 00162610505), con sede in Vecchiano (PI), Via G. B. Barsuglia n. 182, nella sua qualità di dirigente del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/09/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- Juri Taglioli, nato il 5 marzo 1969 a Pisa (PI), domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **Comune di Vicopisano** (codice fiscale n. 00230610503), con sede in Vicopisano (PI), Via del Pretorio n. 1, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09/11/2009, giacente in atti d'ufficio in copia conforme all'originale;

- **Maria Teresa De Lauretis**, nata a Roma il 16 ottobre 1953, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza **dell’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa** (codice fiscale n. 01311020505), con sede in Pisa Via Zamenhof n. 1, nella sua qualità di Direttore Generale della medesima Azienda, tale nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 178 del 13/11/2008 ed in esecuzione della propria deliberazione n. 861 del 25/11/2009, giacente in atti d’ufficio in copia conforme all’originale.

Comparenti aventi capacità di obbligarsi, della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Richiamata/o

- la Legge n° 833 del 23.12.1978 avente ad oggetto “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”, nonché il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni

- la L. 328/2000, avente ad oggetto “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;

- il D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

- la L.R.Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”;

- la L.R.Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005, avente ad oggetto “*Disciplina del servizio sanitario regionale*”;

- la L.R. Toscana n. 69 del 2013 *Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;*¹

- la LR Toscana n. 44 del 2014 *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del servizio sanitario regionale;*²

- la LR Toscana n. 45 del 2014 *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;*³

Considerato che la Regione Toscana è andata delineando negli ultimi anni un nuovo modello organizzativo chiamato “Società della Salute” che ha avuto applicazione sperimentale attraverso la disciplina dettata, tra gli altri atti, da:

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24/09/2003, “*Atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione delle Società della Salute*”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 22/03/2004, “*Avvio della sperimentazione delle Società della Salute*”;

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 19.06.2006, “*Indicazioni alle Società della Salute per la prosecuzione della sperimentazione per l’anno 2006*”;

- Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 80 del 26.7.2006,

¹ Riferimento normativo introdotto con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

² Riferimento normativo introdotto con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

³ Riferimento normativo introdotto con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

“*Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 24.9.2003, n. 155 (Atto di indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione delle Società della Salute)*”;

Considerato altresì che ai sensi degli atti sopraindicati i Comuni della Zona Pisana, di cui in intestazione, e l’Azienda U.S.L. 5 di Pisa hanno avviato anch’essi la sperimentazione della nuova forma organizzativa attraverso formale costituzione, in data 15.09.2004, con atto pubblico Rep. n. 54464, Fasc. 106, registrato a Pisa il 21/09/2004 al n. 100461, del Consorzio pubblico denominato “Società della Salute – Zona Pisana”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Vista la L.R. Toscana 10 novembre 2008, n. 60, recante *Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)* che ha introdotto il CAPO III bis, *Società della Salute*;

Visto l’articolo 71-*quater*, «Costituzione della società della salute», della menzionata L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, come modificata e integrata;

Visto l’articolo 142-bis comma 6, della citata L.R. Toscana 40/2005, in base al quale “*Le società della salute esistenti sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al capo III bis del titolo V entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge*”;

Considerato che con le deliberazioni richiamate nell’intestazione del presente atto i Consigli dei Comuni della Zona Pisana – Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano - e l’Azienda U.S.L. 5 di Pisa hanno approvato lo Statuto del Consorzio denominato “Consorzio Società della Salute Pisana” e la relativa convenzione

istitutiva ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché i relativi documenti allegati;

Visto l'Art. 71 novies decies *Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis* ;⁴

Considerata la Deliberazione Assemblea dei Soci n.29 del 5 novembre 2014 con la quale l'Assemblea dei Soci ha dichiarato la volontà di prosecuzione della SdS pisana.⁵

Quanto sopra visto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 (Oggetto)

1. I seguenti Enti costituiscono un consorzio pubblico con le modalità di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ai sensi dell'articolo 71 *bis* e ss. della L.R. Toscana n. 40/2005 come modificata dalla L.R. Toscana n. 60/2008:

Comune di Calci

Comune di Cascina

Comune di Fauglia

Comune di Crespina Lorenzana⁶

Comune di Orciano Pisano

Comune di Pisa

Comune di San Giuliano Terme

⁴ Inciso inserito con delibera Assemblea dei Soci n.9 del 31/03/2015

⁵ Inciso inserito con delibera Assemblea dei Soci n.9 del 31/03/2015

⁶ Ai sensi della delibera Assemblea dei Soci n.9 del 31/03/2015 la dizione "Comune di Lorenzana" viene sostituita dalla dizione "Comune di Crespina Lorenzana"

Comune di Vecchiano

Comune di Vicopisano

Azienda U.S.L. n. 5

2. Il consorzio è validamente costituito con la presenza di almeno 7 dei 9 Comuni della Zona Pisana, e in rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella stessa.

3. Qualora la composizione della Zona Distretto sia modificata ai sensi dell'art. 64, comma 1 della L.R. 40/05, il consorzio si intende validamente costituito con l'adesione del 75% dei Comuni che costituiscono la Zona Pisana e la rappresentanza di almeno il 75% della popolazione residente nella stessa.

4. Le norme di funzionamento del Consorzio sono contenute nello Statuto che, da me letto ai componenti che lo approvano, allego al presente atto sotto la lettera "D", firmato come per legge.

Art. 2 (Denominazione – Sede)

1. Il consorzio assume la denominazione di "Consorzio Società della Salute Zona Pisana" e potrà anche essere indicato con la sigla "SdS Zona Pisana".

2. Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Pisa, Via Saragat n. 24.

Art. 3 (Funzioni e attività)

1. La SdS Zona Pisana esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;

d) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 *septies*, comma 3 del D.lgs. 229/99, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

e) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

2. La SdS Zona Pisana gestisce le attività di cui al comma 1 in forma diretta. Con apposita convenzione vengono definite le attività che gestisce attraverso la Usl 5 di Pisa.⁷

3. Le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 includono quelle previste dall'allegato n. 3 del Piano Regionale Sanitario Toscano 2008 – 2010, come individuate nell'**allegato A** della presente Convenzione, firmato come per legge, e sono oggetto di concertazione tra i Comuni e l'Azienda USL 5.

4. Le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 includono quelle previste dall'articolo 22 della legge 328/2000, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, come individuate nell'**allegato B** della presente Convenzione, firmato come per legge, e sono oggetto di

⁷ Comma così sostituito con Delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

concertazione tra i Comuni e l'Azienda USL 5.

Art. 4 (Durata e recesso)

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato salvo eventuale scioglimento disposto per legge o determinato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

2. Il Consorzio si scioglie qualora vengano meno le condizioni per la costituzione previste dall'articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, oppure per effetto di deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti oppure che rappresentino almeno il 75 per cento della popolazione.

3. Nel caso di scioglimento per decisione dell'assemblea dei soci, la delibera di scioglimento prevede anche le modalità dello stesso che deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a. il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio viene ripartito fra i singoli enti consorziati in ragione della quota di partecipazione;

b. se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario;

c. i beni mobili e immobili, ottenuti in comodato dai singoli enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari;

d. il personale del consorzio assunto direttamente dal consorzio o trasferito viene ricollocato con i criteri stabiliti dalla deliberazione di scioglimento e in conformità alle vigenti leggi;

e. dalla data della deliberazione di cui al comma 2 e nelle more dello scioglimento il Consorzio garantisce le attività di ordinaria amministrazione per un periodo non superiore a 12 mesi dalla deliberazione di scioglimento.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 71 vicies della LR 40/2005 in quanto applicabili.⁸

5. I Comuni consorziati hanno facoltà di revocare l'adesione al consorzio ma il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'ingresso nel Consorzio. Il recesso deve essere notificato al presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione di accettazione dell'assemblea.

6. La deliberazione di accettazione disciplina anche i rapporti giuridici ed economici, con particolare riguardo agli impegni finanziari di carattere pluriennale, tra la "SdS Zona Pisana" e l'ente che revoca la propria adesione al Consorzio.

Art. 5 (Modifiche ed integrazioni)

1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Gli allegati di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, sono modificati con deliberazione dell'assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 6 (Organi consortili)

1. Gli organi del consorzio SdS Zona Pisana sono:

L'assemblea dei soci

La giunta esecutiva

⁸ Comma 1 sostituito con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015.

Il/La presidente

Il/La direttore /direttrice

Il collegio sindacale⁹

2. Gli organi della SdS Zona Pisana sono eletti per cinque anni. L'assemblea dei soci, con le modalità stabilite dallo Statuto, può comunque procedere a rinnovare il presidente o la giunta anche se non sono trascorsi 5 anni.

3. I membri degli organi restano in carica per il tempo del loro mandato nell'amministrazione di origine e comunque decadono automaticamente con la cessazione del loro mandato. Alla scadenza dei cinque anni del mandato gli organi della SdS Zona Pisana vengono rinnovati entro 60 giorni dalla loro scadenza.

4. Gli organi scaduti possono adottare, a pena di nullità degli atti, esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e improrogabili, con indicazione dei motivi di urgenza e improrogabilità.

5. Ai componenti degli organi della SdS Zona Pisana non spetta alcuna indennità, salvo quanto stabilito per il direttore e per i componenti del collegio sindacale ai sensi degli artt. 71 *novies* e 71 *decies* della L.R. Toscana 40/2005.

6. Ai membri degli organi si applicano le cause d'incompatibilità e di decadenza previste dalle vigenti leggi per gli enti di provenienza.

7. Ai soci dell'assemblea del Consorzio sono assegnate le seguenti quote di partecipazione:

- a. il 66,6% ai Comuni che le ripartiscono tra loro in relazione alla popolazione residente . L'Assemblea dei Soci procede alla revisione

⁹ Aggiunto con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015.

biennale delle quote di partecipazione in base alla popolazione residente in ciascun Comune consorziato;

b. il 33,3% all'Azienda USL 5 di Pisa.

8. La nomina, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi consortili sono disciplinati dallo Statuto del consorzio e da apposito regolamento.

Art. 7 (Personale)

1. Il personale della Sds Zona Pisana è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati e relativo espletamento delle procedure di mobilità.

2. Al personale dipendente, sia esso assegnato in fase di prima applicazione dagli enti consorziati, sia eventualmente assunto direttamente, sia trasferito, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. Toscana 40/2005.

3. Per la gestione del personale dipendente trasferito presso la SdS Zona Pisana sono stipulati appositi accordi integrativi della presente Convenzione.

Art. 8 (Beni strumentali)

1. I soci del consorzio conferiscono alla SdS Zona Pisana i beni strumentali, immobili o mobili, necessari allo svolgimento delle attività.

2. I beni sono conferiti con le modalità contrattuali opportune, incluso il comodato d'uso, per tutta la durata del consorzio.

3. Il consorzio è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e mobili mentre la manutenzione straordinaria dei medesimi compete agli enti proprietari.

4. I soci dell'assemblea consortile, in deroga al comma 3 del presente articolo, possono decidere un diverso riparto delle spese, per specifiche e motivate

esigenze, con deliberazione dell'assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione.

Art. 9 (Rapporti finanziari)¹⁰

1. Per la gestione delle attività previste dall'articolo 3 ciascun socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio e trasferire alla Sds Zona Pisana la somma complessiva indicata nel prospetto **allegato sotto la lettera "C"** alla presente Convenzione, firmato come per legge, somma determinata sulla base della spesa media pro-capite, calcolata sui cittadini residenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'**Allegato C** è oggetto di rideterminazione e aggiornamento e viene approvato annualmente da parte dell'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.

3. Le somme indicate al comma 1 dovranno essere trasferite alla Sds Zona Pisana in 3 rate, con scadenza rispettivamente al 30 aprile [30%%] entro il 31 agosto [30%] e al 31 dicembre il saldo al 40%.

4. Il direttore accerta l'inadempimento del consorziato e provvede a contestare per iscritto allo stesso tale inadempimento, assegnando un termine congruo per provvedere. Ved. Del. n. 11/2014

Art. 10 (Controversie tra gli enti consorziati e nomina arbitri)

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti al consorzio derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione di un collegio arbitrale nominato su istanza delle

¹⁰ Articolo sostituito con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

parti.

2. Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo di comune accordo tra i due nominati.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. L'accordo di affidamento della gestione delle attività di cui all'articolo 3 comma 2 della presente Convenzione disciplina anche le responsabilità del trattamento dei dati personali, le modalità applicative dello stesso, i protocolli di sicurezza ed ogni altro aspetto che tuteli il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

Art. 12 (Norme Transitorie e finali)

1. La presente Convenzione può essere modificata, in conformità alla normativa regionale vigente sulle Società della Salute, con deliberazione dell'assemblea dei soci a maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

2. Ciascun ente consorziato potrà conferire al consorzio la gestione o la programmazione di ulteriori attività. Le modalità e i relativi trasferimenti finanziari saranno regolati da apposita e separata convenzione.

3. Le parti danno atto della necessità di attivare il procedimento per lo scioglimento del Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", il quale era già scaduto per decorrenza dei termini di durata indicati nel relativo atto costitutivo, e che viene integralmente sostituito dal Consorzio costituito con il presente atto.

4. Le parti convengono di prorogare gli organi del Consorzio che deve essere sciolto fino alla convocazione della prima assemblea dei soci del nuovo Consorzio.

5. Il Consorzio Società della Salute Zona Pisana che si costituisce con il presente atto, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al disciolto Consorzio. Resta ferma l'entità del conferimento iniziale effettuato dai soci con l'atto costitutivo del precedente Consorzio "Società della Salute Zona Pisana", datato 15.09.2004, con atto pubblico Rep. n. 54464 Fasc. 106.

6.¹¹

Art. 13 (entrata in vigore)

1. La presente Convenzione, approvata dai competenti organi degli enti contraenti, entra in vigore con la firma di tutti i rappresentanti legali dei soci del Consorzio. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Consorzio medesimo. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. E richiesto io Segretario Generale del Comune di Pisa ho ricevuto il presente atto scritto in parte a mano da persona di mia fiducia e in parte con mezzi meccanici su 15 pagine complete e porzione della presente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse firmato a margine e sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge, con me Segretario Generale Comunale rogante come appresso:

Per il Comune di:

Calci

Cascina

Fauglia

Crespina Lorenzana

¹¹ Comma eliminato con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015

Orciano Pisano

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

Vicopisano

Il Direttore generale Azienda USL 5 di Pisa